

Agenda

- 1** La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento
- 2** Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio
- 3** Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese
- 4** Regole di transizione
- 5** Implicazioni fiscali

Direttiva 2013/34/UE

Luglio 2007

- Comunicazione della Commissione Europea sull'esigenza di ridurre gli errori amministrativi a carico delle imprese.
- Programma di azione per semplificare il contesto in cui operano le imprese, in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile.
- Consultazione.

Ottobre 2011

- *"Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e delle relative relazioni di taluni tipi di imprese"*.
- Consultazione.

Giugno 2013

- Pubblicazione della Direttiva 2013/34/EU in materia di bilanci d'esercizio e bilanci consolidati che abroga le precedenti Direttive 78/660/CEE e 83/349/Cee ("IV Direttiva" e "VII Direttiva").
- Obbligo di recepimento per gli stati membri entro il 20 luglio 2015 ed applicazione dai bilanci 2016.

***Ridurre gli oneri amministrativi
con particolare riferimento alle piccole imprese***

Tutelare le
esigenze degli
utilizzatori

Aumentare la
chiarezza e la
comparabilità dei
bilanci

Migliorare la
trasparenza dei
pagamenti ai governi
da parte di imprese
operanti nel settore
estrattivo
o di sfruttamento
delle
aree forestali

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139
Integra e modifica il Codice Civile e il
D.Lgs. 127/91 in materia di bilancio
d'esercizio e consolidato

Apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarli alle previsioni della **Direttiva 34** o per esigenze di coordinamento:

- Decreto 39/2010 (Revisione Legale)
- D.Lgs. 173/97 (Assicurazioni)
- Decreto 38/2005 (Principi contabili Internazionali)

Nuova disciplina sugli obblighi di trasparenza per le imprese operanti nel settore estrattivo o di sfruttamento delle aree forestali

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 136

- Disciplina i bilanci degli intermediari finanziari che redigono il bilancio secondo le previsioni delle Direttiva 86/635/CEE, ovvero il D.Lgs. 87/92 (confidi minori, operatori microcredito e soggetti autorizzati ad erogare finanziamenti nei confronti del pubblico)
- Apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi relativamente agli obblighi di redazione del bilancio consolidato redatto in accordo agli IFRS dagli intermediari bancari o finanziari vigilati da Banca d'Italia

Entrata in vigore:
esercizi aventi inizio il
1° gennaio 2016

D.Lgs. 139/2015 e Relazione Ministeriale

D.Lgs. 136/2015

“Il comma 3 dell'art. 12 (Disposizioni Transitorie) dispone che:

- l'Organismo Italiano di Contabilità, aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto”.

Relazione Ministeriale

- Tali principi risulteranno di particolare utilità con riferimento alla **prima applicazione** delle nuove disposizioni e dei principi in esse contenuti.
- Ai principi contabili nazionali occorrerà fare riferimento per quanto riguarda la necessaria **declinazione pratica**, ivi compresa la descrizione delle possibili **casistiche**.
- Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire **elementi applicativi** ed indicazioni per **aspetti specifici** di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le **operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione**.

L'OIC ha costituito un **tavolo di lavoro** finalizzato all'aggiornamento dei principi contabili cui partecipa anche Assirevi.

Tempistica attesa

Agosto 2015

Entrata in vigore
del D.Lgs.
139/2015

Ottobre 2015

Inizio lavori del
tavolo OIC
(Commissione
principi contabili
italiani)

**Gennaio -
Aprile 2016**

Pubblicazione
bozze e avvio
Consultazione
OIC 15
OIC 3
OIC 19
Altri principi

Estate 2016

Fine delle
consultazioni e
pubblicazione
principi nella
versione definitiva

La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento
Perché parlarne ora?

In attesa che l'OIC fornisca chiarimenti...



Predisposizione
del budget 2016



Bilanci intermedi
e/o reportistica
periodica
(sia interna che
esterna)



Verifica/modifica
dei *covenant*
finanziari



Verifica/modifica
dei parametri su
cui si basano i
piani di
incentivazione
del personale



Manuali contabili
e processi
amministrativi

...alcuni aspetti andranno valutati da subito

La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento
 Bilancio d'esercizio - categorie di imprese

Direttiva 2013/34/UE	Micro imprese	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese EIP
Totale attivo stato patrimoniale	≤ 0,35 mln	0,35 mln - 4 mln	4 mln - 20 mln	> 20 mln
Ricavi netti delle prestazioni	≤ 0,70 mln	0,70 mln - 8 mln	8 mln - 40 mln	> 40 mln
Numero medio dipendenti	≤ 10	10 - 50	50 - 250	> 250



D.Lgs. 139/2015	Micro imprese	Piccole imprese	Medie e Grandi imprese EIP
Totale attivo stato patrimoniale	≤ 0,175 mln	0,175 mln – 4,4 mln	> 4,4 mln
Ricavi netti delle prestazioni	≤ 0,35 mln	0,35 mln - 8,8 mln	> 8,8 mln
Numero medio dipendenti	≤ 5	5 - 50	> 250

Elementi di semplificazione

Nuova categoria di imprese: le microimprese

Importante riduzione dei livelli di informativa

Elementi di complessità

Adozione di modelli contabili tipici della prassi internazionale

rilevazione di strumenti finanziari derivati
al *fair value*

hedge accounting (effetti contabili diretti
sul patrimonio netto)

costo ammortizzato

Introduzione di nuovi principi generali

principio di prevalenza della sostanza sulla forma da
declinare nei principi contabili italiani

Agenda

1

La Direttiva 2013/34/UE: cenni storici, obiettivi e recepimento

2

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

3

Principali novità per la redazione del bilancio consolidato

4

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese

5

Regole di transizione

6

Implicazioni fiscali

7

Gli effetti del cambiamento e le scelte gestionali

Il principio di rilevanza

New

- Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia **effetti irrilevanti** al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- Rimangono fermi gli obblighi in tema di **regolare tenuta delle scritture contabili**.
- Le società illustrano nella **nota integrativa** i **criteri** con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

[Art. 2423, c. 4 - Redazione del bilancio]

Considerazioni

Prevalente dottrina e giurisprudenza già riconoscevano l'esistenza di un principio generale di rilevanza nell'attuale disciplina di bilancio.

Equivalenza del concetto di rilevanza con il concetto di significatività da principi contabili (OIC 11): in attesa di conferma.

L'ultimo capoverso della norma dovrà essere meglio declinato dall'OIC.

Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma



- La valutazione delle voci deve essere fatta ... **tenendo conto della funzione economica** dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

New

- Nella redazione del bilancio ... la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della **sostanza dell'operazione o del contratto**.

[Art. 2423-bis, c. 1 - Principi di redazione del bilancio]

Considerazioni

Chiaro recepimento del principio generale di prevalenza della sostanza (economica) sulla forma.

Il termine "contratto" potrebbe non essere correttamente interpretato. Il testo originale della Direttiva usa il termine "agreement".

Numerose le circostanze di possibile impatto. Saranno estremamente importanti le modalità con cui l'OIC declinerà il principio generale.


Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Sostanza sulla forma - revenue recognition

Esempi

Vendita di un prodotto con manutenzione in omaggio

- Vendita del prodotto Alpha (consegna 31 dicembre 200X) e manutenzione omaggio per 12 mesi.
- Prezzo di vendita: €10.000.
- Stima dei costi relativi al servizio di manutenzione: €1.000.
- *Fair value* del servizio di manutenzione €1.500.
- *Fair value* del prodotto Alpha €8.500.



Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Sostanza sulla forma - operazioni riconducibili ai soci

Esempi

Finanziamento soci a condizioni non di mercato

- Data: 31 dicembre 200X.
- Finanziamento di €1.000.000 da parte dei soci a un tasso di interesse pari a 1%.
- Durata del finanziamento 5 anni.
- Tasso di interesse di mercato 5%.

Flussi di cassa				
Anno	Tasso contrattuale 1%	Tasso di mercato 5%	Delta flussi da attualizzare	Delta flussi attualizzati
0	1.000.000	1.000.000	-	-
1	(10.000)	(50.000)	40.000	38.095
2	(10.000)	(50.000)	40.000	36.281
3	(10.000)	(50.000)	40.000	34.554
4	(10.000)	(50.000)	40.000	32.908
5	(1.010.000)	(1.050.000)	40.000	31.341
Totale	(50.000)	(250.000)	200.000	173.179

Contribuzione soci a patrimonio netto?

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Sostanza sulla forma - Leasing finanziario



**Nessuna novità in tema
di contabilizzazione**

Chiarimenti

Leasing finanziario

- L'introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma porterebbe a contabilizzare le operazioni di leasing secondo il c.d. metodo finanziario.
- Il D.Lgs. 139/2015 non ha apportato modifiche all'art. 2427 co. 1 n. 22 c.c. (che individua l'informativa da riportare in Nota integrativa con riferimento ai contratti di locazione finanziaria), circostanza che presuppone l'adozione del c.d. metodo patrimoniale.
- Il legislatore ha preferito mantenere l'attuale impianto normativo, in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo (relazione illustrativa al decreto).

Costo ammortizzato e attualizzazione

New

Le immobilizzazioni rappresentate da **titoli** sono rilevate in bilancio con il **criterio del costo ammortizzato, ove applicabile**.

I **crediti e i debiti** sono rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale** e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

[Art. 2426, c. 1, n. 1) e n. 8) - Criteri di valutazione]

Considerazioni

"Fattore temporale":

- rilevazione iniziale ad un valore attuale invece che al valore nominale, se tasso contrattuale significativamente diverso da quello di mercato
- utilizzo del metodo del tasso di interesse effettivo nell'applicazione del costo ammortizzato.

In passato l'attualizzazione era prevista solo per i crediti e debiti commerciali.

Per la definizione di costo ammortizzato: rinvio ai "Principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea" [Art. 2426 c.2].


Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Attualizzazione

Casi pratici

Crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi

- La Società X in data 31 dicembre 200X vende un prodotto per €1.000 alla Società Y.
- Il pagamento è previsto a 24 mesi data fattura, senza corresponsione di interessi.
- Si ipotizzi una componente finanziaria implicita nell'operazione pari a €100.



Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Attualizzazione


Casi pratici

Attualizzazione - dilazione di pagamento

- Data: 30 giugno 2015.
- Credito commerciale scaduto verso un cliente in difficoltà finanziaria di €100.000.
- Accordato un piano di rientro in due tranches di €50.000 ognuna scadente il 30 settembre 2016 e 2017.
- Tasso di interesse implicito di mercato per finanziare la controparte 6% annuo (0,5% mensile).

$$\text{Valore attuale} = \sum \frac{\text{Flussi di cassa}}{(1 + \text{tasso})^{(t)}}$$

$$\text{€90.096} = \text{+}$$



Costo ammortizzato - definizione

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore:

- a cui è stata misurata alla rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale
- aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il **criterio dell'interesse effettivo** su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e
- dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

[IAS39.9]


Considerazioni

La svalutazione del credito è determinata attraverso rettifica dei flussi futuri attesi attualizzati. E' preferibile contabilizzare la rettifica del credito mediante rilevazione del fondo svalutazione crediti.

Criterio dell'interesse effettivo - definizione IFRS

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria.

[IAS39.9]



Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Rendiconto finanziario

New

Obbligo di redazione del rendiconto finanziario

- Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, **dal rendiconto finanziario** e dalla nota integrativa [Art. 2423, c. 1].

Art. 2425-ter - Rendiconto finanziario

New

Dal rendiconto finanziario risultano:

- l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio
- i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa
- i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività di investimento
- i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività di finanziamento
- le operazioni con i soci.

[Art. 2425-ter]

Rendiconto finanziario

Ambito di applicazione e struttura

Il rendiconto finanziario è un documento contabile, grazie al quale è possibile analizzare la dinamica finanziaria (flussi di impieghi e flussi di fonti) di un'impresa.

Per dinamica finanziaria s'intende la capacità dell'impresa di generare flussi finanziari (disponibilità liquide) necessari allo svolgimento dell'attività imprenditoriale

La capacità dell'impresa di generare flussi finanziari garantisce:

- il pagamento degli interessi passivi;
- il rimborso dei finanziamenti;
- il pagamento dei dividendi,
- il pagamento delle imposte
- la copertura degli investimenti in essere;
- la programmazione di nuovi investimenti;
- ecc

Per la determinazione dei flussi finanziari dell'ATTIVITÀ FINANZIARIA necessita considerare tutte quelle operazioni riconducibili ai finanziamenti ottenuti sia con il vincolo del prestito e sia con il vincolo della proprietà;

Per la determinazione dei flussi finanziari dell'ATTIVITÀ DEGLI INVESTIMENTI occorre considerare tutte quelle operazioni riconducibili agli investimenti e disinvestimenti relativi alle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

Rendiconto finanziario

Ambito di applicazione e struttura

Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015

Dopo l'articolo 2425-bis del codice civile e' inserito il seguente:

«Art. 2425-ter (Rendiconto finanziario).

Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilita' liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attivita' operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.».

Art. 2435-ter (Bilancio delle micro-imprese). - Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) del rendiconto finanziario;
- 2) Della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16).

Rendiconto finanziario

Ambito di applicazione e struttura

Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015

All'articolo 2435-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a

) al secondo comma le parole:

«[...]

«Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario>>.

I parametri sono:

- totale attivo patrimoniale € 4.400.000
- ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.800.000
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità

Rendiconto finanziario

Ambito di applicazione e struttura

“Redazione del rendiconto finanziario”

- **PRIMA:** Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni;
- **NOVITA':** Si raccomanda la redazione del rendiconto finanziario in forma comparativa
- *9. Il presente principio raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa.*

Rendiconto finanziario

Ambito di applicazione e struttura

“Informazioni comparative”

- **PRIMA:** Aspetto non trattato.
- **NOVITA':** Il nuovo principio prevede la redazione del rendiconto finanziario in forma comparativa.

21. Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del flusso corrispondente dell'esercizio precedente. Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario.

“Risorsa finanziaria presa a riferimento”

- **PRIMA:** Come risorsa finanziaria per la redazione del rendiconto si fa riferimento alle disponibilità liquide ed al capitale circolante netto.
 - **NOVITA':** Come risorsa finanziaria per la redazione del rendiconto si fa riferimento esclusivamente alle disponibilità liquide, eliminando così il riferimento al capitale circolante netto, poco utilizzato nella prassi e non previsto nei principi contabili internazionali.
- 10. I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide.*

Rendiconto finanziario

Casi particolari di flussi finanziari

“Interessi e dividendi”

- **PRIMA:** Si indica che gli interessi e i dividendi pagati e ricevuti possono essere considerati come flussi dell'attività di finanziamento, mentre gli interessi e i dividendi possono essere considerati flussi derivanti da operazioni di investimento. In alternativa, tutti questi flussi possono essere esposti come flussi della gestione reddituale.
- **NOVITA':** Si prevede che il pagamento e l'incasso di interessi siano esposti separatamente tra i flussi della gestione reddituale, salvo quando non siano direttamente attribuibili ad attività di investimento o finanziamento. Si prevede che l'incasso di dividendi sia esposto nella gestione reddituale, mentre il pagamento di dividendi va presentato nell'attività di finanziamento.

43. Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).

44. I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento.

Rendiconto finanziario

Casi particolari di flussi finanziari

“Acquisizione/cessione di partecipazioni o di rami d'azienda”

- **PRIMA:** L'OIC 17 indica che in caso di significative acquisizioni/cessioni di partecipazioni, nei flussi della attività di investimento vanno indicate, oltre all'ammontare pagato, le voci più significative delle attività acquisite e delle passività assunte della partecipata.
- **NOVITA':** Si indica che il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione/cessione di una società controllata è presentato separatamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite/cedute come parte dell'operazione. In caso di acquisto/cessione di società controllate vengono inoltre richieste ulteriori *disclosure*. *Lo stesso approccio va seguito anche nel caso di acquisizione di rami d'azienda* (ref. par. 51).

40. Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di una società controllata è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione. [...]

41. La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni: a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti; b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; e c) l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione della società controllata e d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.

Rendiconto finanziario

Casi particolari di flussi finanziari

“Flussi finanziari in valuta”

- **PRIMA:** Fattispecie non trattata espressamente.
- **NOVITA':** Si indica che i flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono esposti applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio in essere al momento in cui avviene il flusso finanziario. Inoltre, si chiarisce che l'effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide in valuta estera è presentato separatamente dai flussi finanziari della gestione reddituale, dell'attività di investimento e di finanziamento.

47. I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario.

49. L'effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute o dovute in valuta estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari della gestione reddituale, dell'attività di investimento e di finanziamento.

Rendiconto finanziario

Casi particolari di flussi finanziari

“Operazioni non monetarie”

- **PRIMA:** Era prevista l'indicazione delle operazioni di investimento o di finanziamento che non danno luogo a movimenti finanziari in calce al rendiconto finanziario, in forma tabellare.
- **NOVITA':** tali operazioni sono escluse dal rendiconto finanziario, senza obbligo di informativa aggiuntiva.

52. Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario. Alcuni esempi di operazioni non monetarie sono: i) l'emissione di azioni per l'acquisizione di una società controllata; ii) la conversione di debiti in capitale; iii) la permuta di attività.

“Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”

APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	200X+1	200X
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
<i>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
<i>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</i>		

“Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”

APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto (segue)

	200X+1	200X
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
<i>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</i>		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
<i>4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche</i>		
<i>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</i>		

“Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”

APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto (segue)

	200X+1	200X
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
<i>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</i>		

“Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”

APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto (segue)

	200X+1	200X
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
<i>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</i>		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ($A \pm B \pm C$)		
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1		

“Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”

APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario

Schema n. 2: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto (segue)

	200X+1	200X
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
<i>Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)</i>		

“Composizione e schemi del bilancio d'esercizio”

APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario

Schema n. 2: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto (segue)

	200X+1	200X
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
<i>Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)</i>		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Disponibilità liquide al 1° gennaio 200X+1		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1		

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Azioni proprie



Una **riserva indisponibile** pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate [**art. 2357-ter, c.3**].

New

L'acquisto di azioni proprie comporta una **riduzione del patrimonio netto** di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo [**Art. 2357-ter, c. 3**].

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Disciplina attuale

Schema di Conto Economico

Schema di Conto Economico

- A) Valore della produzione
- B) Costi della produzione
- C) Proventi e oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)

Imposte

Utile / (perdita) d'esercizio

Nuova disciplina

Schema di Conto Economico

Schema di Conto Economico

- A) Valore della produzione
- B) Costi della produzione
- C) Proventi e oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Proventi e oneri straordinari

New

La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali [Art. 2427].

Considerazioni

- Concetto di straordinario nella precedente IV Direttiva legato alla estraneità della fonte del provento o dell'onere rispetto alle attività ordinarie della società
- Principio Contabile OIC 29: sono considerati straordinari i proventi/oneri che derivano da:
i) eventi accidentali ed infrequenti; ii) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società
- La "straordinarietà" costituisce un sottoinsieme della "eccezionalità", in quanto la stessa estraneità di un fatto alla gestione ordinaria sembra poterlo qualificare come elemento di "incidenza eccezionale", mentre, ad esempio, l'eccezionalità dell'importo di una operazione non pare sufficiente a qualificarla come straordinaria
- Con riferimento ai nuovi obblighi informativi occorre attendere i chiarimenti dall'OIC.

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Conti d'ordine

New

Eliminati i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

L'entità deve riportare nella nota integrativa:

- l'importo complessivo degli **impegni**
- l'importo delle **garanzie** e delle **passività potenziali** non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate
- gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili
- gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo.

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Altre novità sul contenuto della nota integrativa [Art. 2427]

New

L'**esposizione** delle informazioni in Nota Integrativa **segue l'ordine delle voci** nello stato patrimoniale e nel conto economico.

New

La nota integrativa deve indicare:

- **il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese** di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato [c.1, n. 22-quinquies]
- **il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese** di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato [c.1, n. 22-sexies]
- **la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite** [c.1, n. 22-septies].

Principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio

Prospetti di bilancio e nota integrativa

Altre novità sul contenuto della nota integrativa [Art. 2427]

New

Con riferimento agli amministratori e ai sindaci, la nota integrativa deve indicare:

- l'ammontare dei compensi
- l'ammontare delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci precisando:
 - il tasso d'interesse
 - le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia
 - gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Bilancio in forma abbreviata [Art. 2435-bis]

- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **€4.400.000**.
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: **€8.800.000**.
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **250 unità**.

Esoneri

- Redazione del rendiconto finanziario.
- Facoltà di non utilizzo del costo ammortizzato per i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti.

Informazioni da includere in nota integrativa

- La natura e l'effetto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
- L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
- L'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

**Rinvio alle slide
successive**

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese

Bilancio in forma abbreviata

Le novità del nuovo art. 2435-bis

Art. 2427 c.1, num.	Art. 2435 bis attuale	Art. 2435-bis nuovo
1	SI	SI
2	NO	SI
3	NO	NO
3 bis	SI	NO
4	SI	NO
5	SI	NO
6	SI	SI
6-BIS	SI	NO
6-TER	SI	NO
7	NO	NO

Art. 2427 c.1, num.	Art. 2435 bis attuale	Art. 2435-bis nuovo
7-BIS	SI	NO
8	SI	SI
9	NO	SI
10	NO	NO
11	SI	NO
12	NO	NO
13	NO	SI
14	NO	NO
15	NO	SI
16	NO	SI

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle microimprese

Bilancio in forma abbreviata

Le novità del nuovo art. 2435-bis

Art. 2427 c.1, num.	Art. 2435-bis attuale	Art. 2435-bis nuovo
16 BIS	SI	NO
17	NO	NO
18	SI	NO
19	SI	NO
19 BIS	SI	NO
20	SI	NO
21	SI	NO
22	SI	NO
22 BIS	SI	SI
22 TER	SI	SI

Art. 2427 c.1, num.	Art. 2435-bis attuale	Art. 2435-bis nuovo
22-QUATER	-	SI
22-QUINQUIES	-	NO
22-SEXIES	-	SI
22-SEPTIES	-	NO

Art. 2427-bis	Art. 2435-bis attuale	Art.-2435 bis nuovo
1° comma	NO	SI

Bilancio delle micro imprese [Art. 2435-ter]


- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **€175.000**.
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: **€350.000**.
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.

Esoneri

- **La redazione della relazione sulla gestione** quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e di azioni o quote delle società controllanti.
- **La redazione della nota integrativa** quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali e alcune informazioni relative ai rapporti con amministratori e sindaci.
- **Rendiconto finanziario.**
- **Obbligo deroga alle norme di redazione del bilancio se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta.**
- **Valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.**

Bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2016

Applicazione retroattiva con facoltà di deroga per le operazioni antecedenti
l'1 gennaio 2016 con riferimento a:



Considerazioni

L'effetto dell'applicazione retroattiva all'1 gennaio 2015 da rilevare come rettifica del Patrimonio Netto di apertura all'1 gennaio 2015.

Rideterminazione dei dati comparativi 2015.

To be confirmed

Art. 11 - Clausola di invarianza finanziaria

New

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Considerazioni

